



L'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE

COS'È

L'Assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni. L'importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda, tenuto conto dell'età e del numero dei figli, nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli.

A CHI SPETTA

L'Assegno unico e universale riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), lavoratori autonomi, pensionati, disoccupati, inoccupati ecc. e spetta ai nuclei familiari:

- per ogni figlio minorenni a carico e, per i nuovi nati, a decorrere dal settimo mese di gravidanza;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni che:
 - frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
 - svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;
 - sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
 - svolga il servizio civile universale;
- per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

La misura è riconosciuta a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

- sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- sia residente e domiciliato in Italia;
- sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

COME VIENE DETERMINATO

L'importo dell'Assegno è **determinato sulla base della condizione economica del nucleo familiare**, verificata tenendo conto dell'ISEE in corso di validità ed è corrisposto con importi maggiorati e calcolati in base alla corrispondente fascia di ISEE. Le medesime maggiorazioni sono comunque riconosciute, con decorrenza retroattiva con tutti gli arretrati, anche a coloro che al momento della presentazione della domanda non siano in possesso di ISEE, ma per le quali l'ISEE **sia successivamente attestato entro il 30 giugno**.

Poiché è una misura "universale", **può essere richiesto anche in assenza di ISEE, ovvero con ISEE superiore alla soglia di euro 40mila**. In tal caso, **saranno corrisposti gli importi minimi** dell'Assegno previsti dalla normativa.

L'importo tiene conto anche dell'età dei figli a carico e di altri elementi, in particolare è prevista:

- **una quota variabile** modulata in modo progressivo (si va da un massimo di 175 euro per ciascun figlio minore in presenza di ISEE fino a 15mila euro, a un minimo di 50 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40mila euro). Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo), madri di età inferiore a 21 anni, nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, figli affetti da disabilità;
- **una quota a titolo di maggiorazioni** per compensare l'eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l'importo dell'Assegno dovesse risultare inferiore a quello che deriva dalla somma dei valori teorici dell'Assegno al Nucleo Familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), che si sarebbero percepite nel regime precedente la riforma.

Con l'entrata in vigore dell'Assegno unico e universale, **a decorrere dal mese di marzo 2022 sono abrogate le seguenti misure di sostegno alla natalità**, in quanto assorbite dall'Assegno:

- il premio alla nascita o all'adozione (Bonus mamma domani);
- l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili;
- l'assegno di natalità (cd. Bonus bebè);
- le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.

L'Assegno unico **non assorbe né limita** gli importi del **bonus asilo nido**.

MODALITA' E TERMINI DELLA DOMANDA

La domanda per l'Assegno unico e universale è annuale, comprendendo le mensilità che vanno **da marzo a febbraio dell'anno successivo** e può essere presentata **a partire dal 1° gennaio 2022** da uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale (a prescindere dalla convivenza con il figlio), l'altro genitore dovrà comunque confermare la scelta di ripartizione dell'importo. Al compimento della maggiore età, i figli possono presentare la domanda in sostituzione di quella eventualmente già presentata dai genitori e richiedere la corresponsione diretta della quota di Assegno loro spettante. L'INPS accredita l'importo spettante tramite bonifico.

Per le domande presentate a **gennaio e febbraio**, l'Assegno sarà corrisposto a partire dal mese di **marzo 2022**; i relativi pagamenti saranno effettuati **dal 15 al 21 marzo 2022**.

Per le domande presentate dal **1° gennaio al 30 giugno 2022**, l'Assegno spetta con **tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo 2022**.

Per le domande presentate **dopo il 30 giugno**, l'Assegno decorre **dal mese successivo a quello di presentazione** ed è determinato sulla base dell'ISEE al momento della domanda.

La domanda può essere presentata:

- accedendo dal sito INPS al servizio "Assegno unico e universale per i figli a carico" con SPID almeno di livello 2, Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
- tramite enti di patronato.

SIMULAZIONE DELL'IMPORTO

L'Inps ha reso disponibile on-line un **servizio di simulazione importo Assegno unico**, per calcolare in via indicativa l'importo mensile della nuova prestazione.

Il servizio on-line è consultabile senza credenziali personali, accessibile da dispositivo mobile o fisso.

Come si legge nel sito dell'Inps, per calcolare l'importo dell'assegno teoricamente spettante occorre inserire alcune semplici informazioni:

- composizione del nucleo familiare,
- importo presunto ISEE,
- eventuali maggiorazioni.

Attraverso una nota del 28 dicembre 2021 l'Inps chiarisce che si tratta di un risultato indicativo: per ottenere la prestazione è in ogni caso necessario presentare relativa domanda e attendere l'esito dell'istruttoria della domanda stessa svolta dall'Inps che verifica le autodichiarazioni rese sulla base delle informazioni presenti nelle banche dati a disposizione dell'Istituto.

Per accedere al Servizio di **simulazione importo Assegno unico** [cliccare qui](#)

Per il calcolo dell'ISEE è possibile rivolgersi al **Caf Cisl** più vicino.

Per richiedere gli assegni familiari (anche arretrati) e dal 1° gennaio il nuovo Assegno unico, è possibile rivolgersi alla sede del **patronato Inas Cisl** più vicina.

Il vostro rappresentante sindacale First Cisl di riferimento rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

4 gennaio 2022

COORDINAMENTO FIRST CISL GRUPPO BANCO BPM